1) CONSULENTE RSPP

Formazione del R.S.P.P. – Prerequisiti

a) Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Deroghe previste dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (Tab. A4) valide sino all'Accordo del 7 luglio 2016 che ne abolisce tali deroghe;

b) Modulo A
Modulo B (comune a tutti i settori di attività)
Modulo Specifico
Modulo C
Aggiornamenti

PROFILO E COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito definito in sigla RSPP) è un professionista in possesso delle competenze, capacità, conoscenze utili e requisiti professionali per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (rif.: art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 e s.m.i.) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di RSPP, presso o per conto di aziende, enti, organizzazioni pubbliche e/o private.

In riferimento all'art. 7 Legge 4, e precisamente al punto e) ed f), il Consulente può dimostrare:
- L'eventuale possesso della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale;
- L'eventuale possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Lo svolgimento dei compiti di RSPP può essere sia interno che esterno all'azienda o unità produttiva.
Il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2008, ha svolto l'apposito corso previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 può svolgere le funzioni di RSPP esclusivamente per la propria azienda e non può svolgere tali compiti quale professionista esterno.

Tra le competenze deve possedere e saper svolgere:

- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Collaborazione attiva consulenziale al datore di lavoro;
- Capacità di analisi dei rischi e stesura DVR;
- Organizzazione e conduzione della riunione periodica;
- Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- Miglioramento delle prestazioni;
- Avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving;
- Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace

con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi;
- Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in azienda ed in particolare con il RLS, Medico competente, Dirigenti e Preposti.

Aggiornamenti
Attestati di corsi di aggiornamento svolti dalla data di conseguimento del/i modulo/i B
Fatto salvo, in base, l'aggiornamento svolto nei periodi precedenti al nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, l'RSPP deve svolgere 40 ore quinquennali di formazione con la seguente articolazione:

- 40 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning, delle quali un massimo di 20 ore per partecipazione a convegni e seminari. Agli effetti di quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, punto 10, viene precisato che per l'esercizio della funzione i soggetti dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Ne consegue quindi, che l'aggiornamento deve essere svolto annualmente secondo i seguenti parametri:
- 8 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning
Oppure:
- 4 ore di corsi di aggiornamento specifici in aula o in modalità e-Learning
- 4 ore massimo per partecipazione a convegni e seminari

L'aggiornamento decorre, comunque, dalla conclusione del Modulo B comune, mentre per gli esonerati in virtù della laurea posseduta dalla data del suo conseguimento o dall'entrata in vigore dell'Accordo se la laurea è stata conseguita in precedenza.

L'aggiornamento professionale deve riguardare tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore e dovrà essere documentato tramite presentazione dei relativi attestati.

La durata dell'iscrizione al registro ASSIDAL è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione.

Ai fini del mantenimento della qualifica nel registro ASSIDAL, le ore di aggiornamento totali vengono suddivide annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento.

2) CONSULENTE CSP/CSE

PROFILO E COMPETENZE
Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili, in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE (di seguito definito Coordinatore) è un professionista in possesso delle competenze, capacità, conoscenze utili nel campo della sicurezza sul lavoro e con particolare riferimento alla gestione della sicurezza dei cantieri edili temporanei e mobili nel cui ambito ricopre una posizione principale, di direzione e collegamento, tra i committenti e i progettisti ai fini della pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere delle ditte sul campo.

Professionista in possesso di competenze, previste dal D. Lgs. 81/2008, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera (rif.: articoli 91, 92 e 98 e dall'Allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di coordinatore, presso o per conto di aziende, enti,

organizzazioni pubbliche e/o private.
Tra le competenze deve possedere e saper svolgere:

- Attività di progettazione nel settore delle costruzioni
- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Attività di direttore di cantiere;
- Attività di capo cantiere;
- Attività di capo squadra;
- Attività di direttore dei lavori;
- Attività di direttore operativo di cantiere;
- Attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- Attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- Attività di responsabile dei lavori;
- Attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Capacità di analisi dei rischi: DVR, DUVRI, POS, PSC. PSS, Fascicolo, Idoneità
- Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- Miglioramento delle prestazioni;
- Avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving;
- Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi.
- Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in cantiere ed in particolare con il Datore di lavoro, RLS, Dirigenti e Preposti.

FORMAZIONE DEL COORDINATORE – Requisiti richiesti
Il percorso e la sua articolazione didattica è definita nell'Allegato IX del D. Lgs. 81/2008
Prerequisiti
- Laurea o diploma come stabilito dall'art. 98 comma 1 lettera a) b) c)
- Esperienza lavorativa così come definita dall'art. 98, comma 1, lettere a), b) e c)

Attestato di formazione
- Attestato del corso di 120 ore ai sensi dell'allegato XIV D.Lgs. 81/08 o deroghe ex D.Lgs. 494/96
- Eventuali esoneri previsti dalla legge e documentati

Aggiornamenti
- Attestati di corsi di aggiornamento svolti dalla data di conseguimento del corso base di 120 ore.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro ASSIDAL è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione.
L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite attestati.

L'Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 (e l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) prevede un aggiornamento quinquennale per complessive 40 ore con la seguente articolazione:

- 40 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning
- Di cui per un max di 20 ore per partecipazione a convegni e seminari

Ai fini del mantenimento nel Registro ASSIDAL, le ore di aggiornamento totali vengono suddivide annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento.

FORMATORE

Riferimenti normativi

D. Lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera m-bis, Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013, Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Premessa

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci ASSIDAL che intendono iscriversi al Registro Legge 4/2013.
Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

Richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli.

Detta valutazione avviene da parte della commissione di valutazione appositamente formata.

Tutti i documenti utili per la Valutazione Documentale devono essere caricati nell'apposito format on-line in formato pdf editabile.

A seguito di esito positivo della valutazione documentale e se necessario in presenza al soggetto viene rilasciato l'Attestato Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato ed iscritto nell'apposito registro

PROFILO E COMPETENZE

Il Formatore della salute e sicurezza è un professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed altre norme e leggi del settore. Deve essere in possesso di uno dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 atto a dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di docente-formatore, presso o per conto di Organizzazioni pubbliche e/o private.

Tra le competenze il formatore deve possedere e saper svolgere:

- Personalizzazione dell'azione formativa;

- Micro progettazione dell'attività didattica, nella fase della macro progettazione del progetto / percorso formativo;
- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Tecnologie e metodologie didattiche;
- Miglioramento dell'efficacia dei processi formativi e delle prestazioni;
- Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare di collaborare con il progettista di percorsi formativi, altri docenti, personale amministrativo ed organizzativo di segreteria.

Titolo abilitante

Prerequisito di ingresso

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Il prerequisito ed il possesso dei criteri non sono richiesti per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori

Clausola di salvaguardia

Alla data di pubblicazione del Decreto 6 marzo 2013, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento.

Scheda di sintesi dei criteri

Prerequisito minimo: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

1 Criterio

- Precedente esperienza come docente esterno, per **almeno 90 ore negli ultimi 3 anni**, nell'area tematica oggetto della docenza

2 Criterio

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi postlaurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore

3 Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a **corso di formazione della durata di almeno 64 ore** in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti formatori ai sensi dell'art. 32 d. lgs.81/08, unitamente ad

- **almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

e ad almeno una delle sottostanti specifiche

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore

4 Criterio

- Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a **corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore** in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti formatori ai sensi dell'art. 32 d. lgs.81/08, unitamente ad
- **Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

e ad almeno una delle sottostanti specifiche

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

5 Criterio

- **Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale** nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza unitamente ad una delle seguenti specifiche
- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore negli ultimi tre anni

6 Criterio

- **Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP** (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO) unitamente ad una delle seguenti specifiche:
- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore negli ultimi tre anni

AREE TEMATICHE

Il Decreto Interministeriale individua 3 aree tematiche in cui vengono suddivisi i moduli dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il formatore, per poter svolgere la docenza, dovrà possedere almeno un criterio di quelli sopra elencati relativamente ad una o più aree tematiche:

- Area: normativa/giuridica/organizzativa;

- Area: rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);

- Area: relazioni/comunicazione.

Esempio: il formatore che rientra nel criterio 1 perché ha effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nella formazione specifica dei lavoratori, vedrà abilitata l'area 2 *dei rischi specifici, mentre chi ha svolto docenze normative vedrà abilitata l'area 1.*

NOTA INTERPRETATIVA:

Ciascuna tipologia di laurea si deve riferisce ad una specifica area tematica.

Può verificarsi che alcune lauree possano essere valide per due o più aree ed in questo caso possono essere considerate per le diverse aree.

Es. Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ecc. – **Area normativa/giuridica/organizzativa**

Laurea in tecniche della prevenzione, ingegneria ambientale, scienze chimiche e fisiche, biologia, ecc. - **Area rischi tecnici/igienico/sanitari.**

Laurea in scienze della formazione, psicologia, sociologia, scienze della comunicazione, ecc. - **Area relazioni/comunicazione.**